

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1757/90 DELLA COMMISSIONE**

del 27 giugno 1990

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 784/90 della Commissione, del 29 marzo 1990, che fissa il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli della campagna di commercializzazione 1990/1991 a seguito del riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 e che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu per detta campagna <sup>(3)</sup>, ha stabilito l'elenco dei prezzi e degli importi del settore dei foraggi essiccati da dividere per 1,001712 a decorrere dal 1° maggio 1990 nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi; che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 784/90 occorre precisare la riduzione che ne deriva;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89 <sup>(5)</sup>, l'aiuto per i

foraggi essiccati al sole è pari all'aiuto per i foraggi disidratati ridotto di un importo fissato tenendo conto della differenza tra i costi di produzione dei due tipi di prodotti; che tale importo è stato fissato per l'ultima volta a 33 ecu dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2293/89 <sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78, la cifra « 33 » è sostituita da « 32,94 ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 83 del 30. 3. 1990, pag. 102.

<sup>(4)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(7)</sup> GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 30.